



CITTÀ DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 219 del 19/12/2024

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI PERSONALE EX ART. 23 DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022 ED EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 E SS.MM.II.

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 12:45 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale dott.ssa Anna Mutascio.

Intervengono:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Spagnuolo Paolo	Sindaco	Si	
Landi Domenico	Vice Sindaco	Si	
Parziale Gianna	Assessore		Si
Labate Raffaele	Assessore	Si	
Guancia Antonio	Assessore	Si	
Scioscia Fabiola	Assessore	Si	

Tot. **5**

Tot. **1**

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 23 del CCNL del 16/11/2022 che al comma 1 testualmente recita: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”*;

Visto art 1, comma 124 della legge n.145/2018 che testualmente recita: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore”*;

Ricordato che la prestazione resa ex art. 23 CCNL 16.11.2024, pertanto, si configura quale "scavalco condiviso" e consiste nell'attività a tempo parziale che il lavoratore svolge presso ciascuno degli enti cui è assegnato, sino al raggiungimento del limite di orario contrattualmente previsto e che non perfeziona l'ipotesi di comando temporaneo, né un'assunzione a tempo determinato, bensì si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficianti rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, parere n. 128 del 9 settembre 2014; Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, pareri n. 414/2013 e n. 303/2014);

Vista la deliberazione n. 23/SEZ.AUT/2016/QMIG con la quale la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie esclude l'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 nel caso in cui gli Enti utilizzino l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, sostituendosi, in tutto o in parte, all'Ente titolare del rapporto di lavoro sul piano economico, organizzativo e funzionale;

Richiamato il comma 557 dell'art.1 della Legge 30.12.2004 n. 311 (legge finanziaria 2005) che dispone che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

Evidenziato che il limite demografico dei 5000 abitanti per il ricorso allo scavalco di eccedenza è stato esteso, dapprima ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (D.L. 44/2023, art. 3 c. 6 bis, convertito in L.74/2023) e successivamente ai comuni con popolazione sino a 25.000 abitanti (D.L. 75/2023, art. 28 ter, convertito in L. 112/2023);

Visti, in merito all'art.1 comma 557 della Legge 311/2004, il parere del Consiglio di Stato n. 2141 del 25/05/2005 e la circolare del Ministero dell'Interno n.2 del 21 ottobre 2005, da cui si può desumere:

- Che la citata disposizione, come fonte normativa speciale ed in quanto prevalente, introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art.53, c.1 del D. Lgs. n.165/2001 e s. m. i.;
- Che la norma deve integrarsi con la vigente disciplina statuita per tali fattispecie ed in particolare i commi n.7 e 8 dell'art.4 del CCNL del 14/09/2000, per quanto compatibili, in relazione al rapporto di lavoro del soggetto interessato, che rimane con l'Ente di originaria appartenenza;

- Che l'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale; quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario;

Richiamate le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n.3 del 22 gennaio 2009 e n. 23 del 5 febbraio 2009 in base alle quali:

- la ratio della richiamata disposizione è insita nel tentativo di favorire la flessibilità del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali di piccole dimensioni, favorendo la mobilità orizzontale fra più enti locali in risposta a temporanee carenze di dipendenti;
- le modalità operative di utilizzo temporaneo del dipendente presso il secondo Ente possono essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra Ente utilizzatore ed Ente di appartenenza;
- resta nella disponibilità dei due Enti l'esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro, naturalmente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili da parte del Comune che utilizza i dipendenti conferiti con convenzione;

Richiamate le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 118/2012, n. 448/2013 e n. 303/2014 in base alle quali la prestazione di lavoro a "scavalco d'eccezione" (ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004) conduce alla costituzione di una forma di pubblico impiego assimilabile all'assegnazione temporanea di personale di altra amministrazione; si tratta di norma disciplinante una particolare ipotesi di rapporti "a scavalco" (cioè a favore di più Enti contemporaneamente) che hanno la peculiarità di consentire al di fuori dell'orario di lavoro dell'ente di appartenenza lo svolgimento di funzioni presso altri enti locali; qualora l'amministrazione intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedure in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78;

Dato Atto che:

- la Corte dei Conti Molise, con il parere 109/2017 ha ritenuto cumulabile lo scavalco condiviso con lo scavalco di eccezione;
- questo orientamento è stato condiviso anche da ARAN (RAL 1554);
- per quanto concerne lo scavalco d'eccezione, risulta rispettata la disposizione di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2020 convertito nella Legge n. 122/2010;

Ritenuto di disciplinare in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e l'ente utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari ed i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro, mediante convenzione;

Vista l'istanza a firma del Sindaco del Comune di San Michele di Serino, prot. n. 9039 del 09.12.2024, acquisita in pari data al prot. comunale n. 30471, agli atti d'ufficio, con cui chiedeva, nell'ottica dello spirito di collaborazione tra pp. aa., di poter utilizzare sia in Convenzione, ex art. 23 del CCNL 16.11.2022, per n. 6 ore settimanali e sia ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 per n. 9 ore settimanali, la professionalità del dott. Paolo De Giuseppe e del Geom. Valter Sergio Ventola, rispettivamente presso il Settore Contabile e presso il Settore Amministrativo del Comune di San Michele di Serino, per 6 mesi dal 01.01.2025 al 30.06.2025;

Preso Atto, in particolare, che il Responsabile del Settore Contabile ha verificato che l'onere conseguente all'utilizzazione dei dipendenti del Comune di Atripalda risulta contenuto nei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente, anche a seguito del recente principio di diritto enunciato con delibera della Sez. Autonomie della Corte dei Conti n. 23/2016 in merito al rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al rispetto del vincolo posto dall'art.1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Preso atto della disponibilità palesata in tal senso dal dott. Paolo De Giuseppe, dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Atripalda, inquadrato nel nuovo sistema di classificazione di cui CCNL 16-11-2022, nell'Area degli Funzionari ed Elevata qualificazione (ex cat. D, posizione economica D5), il quale presterà la propria attività lavorativa nel seguente modo:

- 30 ore settimanali presso Il Comune di Atripalda;
- 6 ore settimanali presso Il Comune di San Michele di Serino, in ossequio all'art 23 CCNL enti locali 16.11.2022 (cd. scavalco condiviso);
- 9 ore settimanali, al di fuori dell'orario di servizio, presso Il Comune di San Michele di Serino, secondo quanto espressamente consentito dalla norma di cui all'art 1 comma 557 legge n. 311-2004 (c.d. scavalco d'eccedenza);

Preso atto, altresì, della disponibilità palesata in tal senso dal Geom. Valter Sergio Ventola, dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Atripalda, inquadrato nel nuovo sistema di classificazione di cui CCNL 16-11-2022, nell'Area degli Funzionari ed Elevata qualificazione (ex cat. D, posizione economica D5), il quale presterà la propria attività lavorativa nel seguente modo :

- 30 ore settimanali presso Il Comune di Atripalda;
- 6 ore settimanali presso Il Comune di San Michele di Serino, in ossequio all'art 23 CCNL enti locali 16.11.2022 (cd. scavalco condiviso);
- 9 ore settimanali, al di fuori dell'orario d'obbligo, presso Il Comune di San Michele di Serino, secondo quanto espressamente consentito dalla norma di cui all'art 1 comma 557 legge n. 311-2004 (c.d. scavalco d'eccedenza);

Considerato che al fine di poter utilizzare i dipendenti così individuati è necessario stipulare una convenzione tra i due enti;

Posto che suddetta convenzione non attiva nuove assunzioni, né costituisce mobilità né di lavoro flessibile ma consente al dipendente lo svolgimento dell'ordinario orario di lavoro presso due enti ottimizzando le risorse disponibili (sic, *ex multis* C.d.C. Piemonte sez. reg. 223/2012/SRCPIE/PAR; C.d.C. Abruzzo del.92/2016);

Considerato che, come da parere ARAN 104-14A5 *“la convenzione tra enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti” ed essendo un atto gestionale ne esclude la competenza consiliare rimettendo la stessa all'organo esecutivo;*

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale che consta di n. 14 articoli e che disciplina il riparto delle ore di svolgimento del servizio presso i due comuni, la ripartizione degli oneri nonché gli adempimenti reciproci e la relativa durata per una corretta gestione del rapporto;

Precisato che il trattamento economico relativo al periodo dello scavalco c.d. “condiviso” ex art. 23 del CCNL 16.11.2022 sarà interamente rimborsato dal Comune di San Michele di Serino al Comune di Atripalda al termine del rapporto di che trattasi o alle diverse scadenze eventualmente concordate tra i Responsabili dei servizi finanziari interessati;

Visto l'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. i.;

Visti i vigenti CCNL – Funzioni Enti Locali;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore Affari Generali/Personale ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore Contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di Disporre l'utilizzazione congiunta da parte del Comune di San Michele di Serino a decorrere dalla data del 01.01.2025 e fino al 30.06.2025, dei dipendenti a tempo pieno e indeterminato del Comune di Atripalda, dott. Paolo De Giuseppe e Geom. Valter Sergio Ventola, inquadrati nel nuovo sistema di classificazione di cui CCNL 16-11-2022 nell'Area degli Funzionari ed Elevata qualificazione (ex cat. D, posizione economica D5), rispettivamente Responsabile del I Settore Finanziario e del VI Settore Affari Generali e Personale, con le seguenti modalità:

- n.6 ore settimanali all'interno del normale orario di servizio prestato presso l'Amministrazione di appartenenza, in ossequio all'art. 23 CCNL enti locali 16.11.2022 (cd. scavalco condiviso);
- n.9 ore settimanali, al di fuori dell'orario d'obbligo prestato presso l'Amministrazione di appartenenza, secondo quanto espressamente consentito dalla norma di cui all'art. 1 comma 557 legge n. 311-2004 (c.d. scavalco d'ecedenza);

Di Approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere, disciplinante tutti gli aspetti di tali rapporti, allegato al presente atto e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, dando atto che la convenzione decorrerà dalla data del 01.01.2025 e fino al 30.06.2025, salva proroga e/o rinnovo espresso;

Di Dare Atto che il trattamento economico relativo al periodo dello scavalco c.d. "condiviso" ex art. 23 del CCNL 16.11.2022 sarà interamente rimborsato dal Comune di San Michele di Serino al Comune di Atripalda al termine del rapporto di che trattasi o alle diverse scadenze eventualmente concordate tra i Responsabili dei servizi finanziari interessati;

Di Autorizzare il Segretario Comunale alla sottoscrizione dello schema di convenzione sopra approvato;

Di demandare l'adozione dei conseguenti atti gestionali al Settore AA. GG. - Personale ed al Settore Finanziario, ognuno per le rispettive competenze;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di San Michele di Serino per l'adozione dei provvedimenti consequenziali;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. n. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Anna Mutascio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 23/12/2024

Dal Municipio, li 23/12/2024

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Anna Mutascio

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/12/2024

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 23/12/2024

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Anna Mutascio

VISTO DI Regolarità tecnica

Data 19/12/2024

Il Responsabile del Settore
f.to GRANATO SONIA

VISTO DI Regolarità contabile

Data 19/12/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to De Giuseppe Paolo

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 23/12/2024

Il Segretario Generale
dott.ssa Anna Mutascio

CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022 ED EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004 E SS.MM.II. PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ATRIPALDA

PREMESSO che:

l'art. 23 CCNL del 16.11.2022, comma 1, primo periodo testualmente recita:

“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza.”

l'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 30/12/2004, prevede “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”;

VISTO il Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 prot. n. 0008126 del 26 maggio 2014 con allegato il parere del Consiglio di Stato Sezione Prima n. 3764 dell'11 dicembre 2013 che conferma la compatibilità dell'art. 4 comma 2bis del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 14 settembre 2000 con la normativa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 311/2004;

CONSIDERATO che:

- il Comune di San Michele di Serino ha chiesto al Comune di Atripalda, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, di poter utilizzare dal 01.01.2025 e fino al 30.06.2025 la prestazione lavorativa di personale dipendente del Comune di Atripalda, nella persona del dott. Paolo De Giuseppe, inquadrato nell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, con il profilo professionale di Funzionario Contabile, Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell' art. 23 C.C.N.L del 16.11.2022 per n. 6 ore settimanali ed ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 per n. 9 ore settimanali, per garantire lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attinenti il settore finanziario, giusta nota prot. comunale n. 30471 del 09.12.2024, agli atti d'ufficio;
- il Comune di Atripalda e il dipendente interessato hanno prestato il proprio assenso all'utilizzo richiesto;
- pertanto, con Deliberazione della Giunta Comunale n. del il Comune di Atripalda determinava di convenzionarsi con il Comune di San Michele di Serino per l'utilizzo congiunto del proprio personale, alle condizioni richieste, approvando il relativo schema di convenzione ed autorizzando il Segretario Generale alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto del Comune stesso;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. del , il Comune di San Michele di Serino concludeva il procedimento stabilendo di convenzionarsi con il Comune di Atripalda, per l'utilizzo parziale, ex art. 23 C.C.N.L del 16.11.2022 ed ex art. 1, comma 557 della legge 311/04, di personale del Comune di Atripalda, nella persona del dott. Paolo De Giuseppe, inquadrato nell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, con il profilo professionale di Funzionario Contabile, Responsabile del Settore Finanziario - approvando il relativo schema di Convenzione ed autorizzando il Segretario Comunale alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto del Comune stesso;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

TRA

Il Comune di Atripalda, CF 00095990644, in persona del Segretario Comunale, dott. ssa Anna Mutascio, domiciliata per la sua carica presso la residenza comunale sita in via Piazza Municipio, n. 3

E

Il Comune di San Michele di Serino, CF rappresentato da domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale sita in Via ;

per quanto attiene alla gestione del rapporto di lavoro del dipendente del Comune di Atripalda

De Giuseppe Paolo, nato ad (), il

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di San Michele di Serino del dipendente di ruolo del Comune di Atripalda, dott. Paolo De Giuseppe, inquadrato nell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, con il profilo professionale di Funzionario Contabile, per lo svolgimento di analoghe mansioni afferenti al medesimo profilo professionale presso il Comune di San Michele di Serino.

ART. 2 – SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha lo scopo per entrambi i Comuni interessati di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, e pertanto è finalizzata a permettere che il Comune di Atripalda consenta l'utilizzo di proprio personale da parte del Comune di San Michele di Serino senza pregiudicare la funzionalità degli uffici cui sono preposti, ossia l'utilizzo a tempo parziale del dipendente suddetto – ai sensi dell'art. 23 CCNL del 16.11.2022 per n. 6 (sei) ore settimanali (scavalco condiviso) ed ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004 e s. m. i per n. 9 (nove) ore settimanali (scavalco di eccedenza) - al fine di garantire la funzionalità del servizio finanziario, per periodo predeterminato;

ART. 3 – TEMPO DI LAVORO DI ASSEGNAZIONE

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di San Michele di Serino avverrà con le seguenti modalità:

- n. 6 ore all'interno del normale orario di servizio prestato presso l'Amministrazione di appartenenza, in ossequio all'art 23 CCNL enti locali 16.11.2022 (cd. scavalco condiviso)

- n. 9 ore, al di fuori dell'orario d'obbligo, secondo quanto espressamente consentito dalla norma di cui all'art 1 comma 557 legge n. 311-2004 (c.d. scavalco d'eccedenza), secondo il calendario da stabilirsi di comune accordo tra le parti, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

Al dipendente si applicano, comunque, le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

ART. 4 – TITOLARITA' DEL RAPPORTO E RAPPORTI FINANZIARI FRA ENTI

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

2. La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Atripalda cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

3. L'utilizzo del personale del Comune di Atripalda, da parte del Comune di San Michele di Serino comporterà, da parte dello stesso, il rimborso di una spesa pari alla retribuzione prevista dal citato CCNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali.

4. Il Comune di Atripalda provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente per le prestazioni svolte a favore del Comune di San Michele di Serino e al recupero della spesa a carico del Comune di San Michele di Serino per la prestazione lavorativa effettuata ex art. 23 CCNL del 16.11.2024 per n. 6 (sei) ore settimanali.

5. Il Comune di San Michele di Serino si impegna a rimborsare il Comune di Atripalda, entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data della relativa richiesta.

Per l'espletamento dell'incarico al di fuori dell'orario di lavoro pari a n. 9 (nove) ore settimanali, il Comune di San Michele di Serino provvederà direttamente alla corresponsione a favore del dipendente della retribuzione spettante prevista per l'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, ex categoria "D", posizione economica D5, oltre gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge.

Il Comune di San Michele di Serino ha l'obbligo di comunicare l'erogazione dei compensi dovuti al dipendente al Comune di Atripalda, ai sensi dell'art. 53 comma 11 del D.L.gs. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012.

L'Ente di appartenenza si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente utilizzatore ogni variazione del trattamento economico fisso e continuativo mensile spettante al dipendente in argomento (a seguito, ad esempio, di intervenute applicazioni contrattuali o di procedure di progressione economica orizzontale espletate presso l'Ente di appartenenza) e il

Comune di San Michele di Serino si impegna a sostenere, sempre in proporzione al tempo di utilizzo del dipendente stesso, i conseguenti maggiori oneri a proprio carico.

ART. 5 – RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

Il Comune di Atripalda continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri dallo stesso stabiliti riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con oneri a proprio carico. Qualora il dipendente venga incaricato dal Comune di San Michele di Serino della responsabilità di posizione organizzativa, attraverso autonomo decreto sindacale, il Comune di San Michele di Serino corrisponderà, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri dallo stesso stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata dal 01.01.2025 e fino al 30.06.2025. La convenzione non è tacitamente rinnovabile. Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale, con preavviso di 30 gg. E' sempre ammessa rinuncia da parte del dipendente interessato.

ART. 7 – FERIE E MALATTIA

La gestione delle ferie e dei permessi è a cura del Comune di Atripalda, da definire funzionalmente con il Comune di San Michele di Serino.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le comunicazioni con le modalità previste dalla normativa vigente al Comune di Atripalda, dandone tempestiva conoscenza al Comune di San Michele di Serino.

ART. 8 - REVISIONI E POSSIBILI ESTENSIONI TEMPORALI DELLA CONVENZIONE

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, ai medesimi patti e per la stessa durata;
- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativi da parte degli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

La presente Convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

ART. 9 - EVENTUALI MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi dei due Comuni.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. sopra riportati.

ART. 10 –INADEMPIMENTI

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:

- a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
- b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione.

ART. 11 – RISOLUZIONE

La presente Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per scadenza della presente convenzione;
- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- per recesso unilaterale da parte degli Enti convenzionati.

ART. 12 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

ART. 13 – PRIVACY

Resta espressamente convenuto tra le parti che tutte le informazioni, i procedimenti, i dati tecnici dei quali il dipendente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico dovranno essere considerati riservati e pertanto non divulgati; in tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e di tale documentazione.

Le parti dichiarano altresì che i dati personali verranno trattati per le finalità connesse alle attività relative all'esecuzione del presente accordo e che il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

ART. 14 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, firmato e sottoscritto.

Atripalda, lì

Per il Comune di Atripalda

San Michele di Serino, lì

Per il Comune di San Michele di Serino

Per accettazione:

Il Dipendente del Comune di Atripalda

dott. Paolo DE GIUSEPPE

CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022 ED EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004 E SS.MM.II. PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ATRIPALDA

PREMESSO che:

l'art. 23 CCNL del 16.11.2022, comma 1, primo periodo testualmente recita:

“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza.”

l'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 30/12/2004, prevede “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”;

VISTO il Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 prot. n. 0008126 del 26 maggio 2014 con allegato il parere del Consiglio di Stato Sezione Prima n. 3764 dell'11 dicembre 2013 che conferma la compatibilità dell'art. 4 comma 2bis del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 14 settembre 2000 con la normativa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 311/2004;

CONSIDERATO che:

- il Comune di San Michele di Serino ha chiesto al Comune di Atripalda, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, di poter utilizzare dal 01.01.2025 e fino al 30.06.2025 la prestazione lavorativa di personale dipendente del Comune di Atripalda, nella persona del geom. Valter Sergio Ventola, inquadrato nell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, con il profilo professionale di Funzionario Amministrativo, Responsabile del Settore Affari Generali e Personale, ai sensi dell' art. 23 C.C.N.L del 16.11.2022 per n. 6 ore settimanali ed ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 per n. 9 ore settimanali, per garantire lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attinenti il settore amministrativo, giusta nota prot. comunale n. 30471 del 09.12.2024, agli atti d'ufficio;
- il Comune di Atripalda e il dipendente interessato hanno prestato il proprio assenso all'utilizzo richiesto;
- pertanto, con Deliberazione della Giunta Comunale n. del il Comune di Atripalda determinava di convenzionarsi con il Comune di San Michele di Serino per l'utilizzo congiunto del proprio personale, alle condizioni richieste, approvando il relativo schema di convenzione ed autorizzando il Segretario Generale alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto del Comune stesso;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. del , il Comune di San Michele di Serino concludeva il procedimento stabilendo di convenzionarsi con il Comune di Atripalda, per l'utilizzo parziale, ex art. 23 C.C.N.L del 16.11.2022 ed ex art. 1, comma 557 della legge 311/04, di personale del Comune di Atripalda, nella persona del geom. Valter Sergio Ventola, inquadrato nell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, con il profilo professionale di Funzionario Amministrativo, Responsabile del Settore Affari Generali e Personale - approvando il relativo schema di Convenzione ed autorizzando il Segretario Comunale alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto del Comune stesso;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

TRA

Il Comune di Atripalda, CF 00095990644, in persona del Segretario Comunale, dott. ssa Anna Mutascio, domiciliata per la sua carica presso la residenza comunale sita in via Piazza Municipio, n. 3

E

Il Comune di San Michele di Serino, CF rappresentato da domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale sita in Via ;

per quanto attiene alla gestione del rapporto di lavoro del dipendente del Comune di Atripalda

Ventola Valter Sergio, nato a (), il

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di San Michele di Serino del dipendente di ruolo del Comune di Atripalda, geom. Ventola Valter Sergio, inquadrato nell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, con il profilo professionale di Funzionario Amministrativo, per lo svolgimento di analoghe mansioni afferenti al medesimo profilo professionale presso il Comune di San Michele di Serino.

ART. 2 – SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha lo scopo per entrambi i Comuni interessati di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, e pertanto è finalizzata a permettere che il Comune di Atripalda consenta l'utilizzo di proprio personale da parte del Comune di San Michele di Serino senza pregiudicare la funzionalità degli uffici cui sono preposti, ossia l'utilizzo a tempo parziale del dipendente suddetto – ai sensi dell'art. 23 CCNL del 16.11.2022 per n. 6 (sei) ore settimanali (scavalco condiviso) ed ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004 e s. m. i per n. 9 (nove) ore settimanali (scavalco di eccedenza) - al fine di garantire la funzionalità del servizio amministrativo, per il periodo predeterminato;

ART. 3 – TEMPO DI LAVORO DI ASSEGNAZIONE

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di San Michele di Serino avverrà con le seguenti modalità:

- n. 6 ore all'interno del normale orario di servizio prestato presso l'Amministrazione di appartenenza, in ossequio all'art 23 CCNL enti locali 16.11.2022 (cd. scavalco condiviso)

- n. 9 ore, al di fuori dell'orario d'obbligo, secondo quanto espressamente consentito dalla norma di cui all'art 1 comma 557 legge n. 311-2004 (c.d. scavalco d'eccedenza), secondo il calendario da stabilirsi di comune accordo tra le parti, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

Al dipendente si applicano, comunque, le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

ART. 4 – TITOLARITA' DEL RAPPORTO E RAPPORTI FINANZIARI FRA ENTI

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Atripalda cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.
3. L'utilizzo del personale del Comune di Atripalda, da parte del Comune di San Michele di Serino comporterà, da parte dello stesso, il rimborso di una spesa pari alla retribuzione prevista dal citato CCNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali.
4. Il Comune di Atripalda provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente per le prestazioni svolte a favore del Comune di San Michele di Serino e al recupero della spesa a carico del Comune di San Michele di Serino per la prestazione lavorativa effettuata ex art. 23 CCNL del 16.11.2024 per n. 6 (sei) ore settimanali.
5. Il Comune di San Michele di Serino si impegna a rimborsare il Comune di Atripalda, entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data della relativa richiesta.

Per l'espletamento dell'incarico al di fuori dell'orario di lavoro pari a n. 9 (nove) ore settimanali, il Comune di San Michele di Serino provvederà direttamente alla corresponsione a favore del dipendente della retribuzione spettante prevista per l'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, ex categoria "D", posizione economica D5, oltre gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge.

Il Comune di San Michele di Serino ha l'obbligo di comunicare l'erogazione dei compensi dovuti al dipendente al Comune di Atripalda, ai sensi dell'art. 53 comma 11 del D.L.gs. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012.

L'Ente di appartenenza si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente utilizzatore ogni variazione del trattamento economico fisso e continuativo mensile spettante al dipendente in argomento (a seguito, ad esempio, di intervenute applicazioni contrattuali o di procedure di progressione economica orizzontale espletate presso l'Ente di appartenenza) e il

Comune di San Michele di Serino si impegna a sostenere, sempre in proporzione al tempo di utilizzo del dipendente stesso, i conseguenti maggiori oneri a proprio carico.

ART. 5 – RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

Il Comune di Atripalda continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri dallo stesso stabiliti riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con oneri a proprio carico. Qualora il dipendente venga incaricato dal Comune di San Michele di Serino della responsabilità di posizione organizzativa, attraverso autonomo decreto sindacale, il Comune di San Michele di Serino corrisponderà, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri dallo stesso stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata dal 01.01.2025 e fino al 30.06.2025. La convenzione non è tacitamente rinnovabile. Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale, con preavviso di 30 gg. E' sempre ammessa rinuncia da parte del dipendente interessato.

ART. 7 – FERIE E MALATTIA

La gestione delle ferie e dei permessi è a cura del Comune di Atripalda, da definire funzionalmente con il Comune di San Michele di Serino.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le comunicazioni con le modalità previste dalla normativa vigente al Comune di Atripalda, dandone tempestiva conoscenza al Comune di San Michele di Serino.

ART. 8 - REVISIONI E POSSIBILI ESTENSIONI TEMPORALI DELLA CONVENZIONE

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, ai medesimi patti e per la stessa durata;
- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativi da parte degli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

La presente Convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

ART. 9 - EVENTUALI MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi dei due Comuni.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. sopra riportati.

ART. 10 –INADEMPIMENTI

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:

- a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
- b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione.

ART. 11 – RISOLUZIONE

La presente Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per scadenza della presente convenzione;
- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- per recesso unilaterale da parte degli Enti convenzionati.

ART. 12 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

ART. 13 – PRIVACY

Resta espressamente convenuto tra le parti che tutte le informazioni, i procedimenti, i dati tecnici dei quali il dipendente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico dovranno essere considerati riservati e pertanto non divulgati; in tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e di tale documentazione.

Le parti dichiarano altresì che i dati personali verranno trattati per le finalità connesse alle attività relative all'esecuzione del presente accordo e che il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

ART. 14 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, firmato e sottoscritto.

Atripalda, lì

Per il Comune di Atripalda

San Michele di Serino, lì

Per il Comune di San Michele di Serino

Per accettazione:

Il Dipendente del Comune di Atripalda
geom. Valter Sergio VENTOLA
